

COMUNE DI MIRANDOLA

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO NEL CENTRO STORICO DI MIRANDOLA DEL CARRELLO ELEVATORE TLT35D 4X4 - MARCA JCB – TELETRUK, NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI PATROCINATE O SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.1 - Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha per oggetto la gestione e l'utilizzo del Carrello elevatore tlt35d 4x4 - marca JCB – teletruk, per la gestione e l'organizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi patrocinati o sostenuti dall'Amministrazione comunale e che si svolgeranno nel centro storico di Mirandola.

In base all'art. 3 del Regolamento comunale, possono aderire a tale Convenzione e relativa forma di contributo indiretto, le Associazioni dotate di personalità giuridica, con sede nel territorio del Comune di Mirandola e iscritte nell'apposito registro comunale.

Art. 2 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità quinquennale a partire dalla data di stipula del presente atto e potrà essere eventualmente rinnovata per un periodo di pari durata agli stessi patti e condizioni della presente, nei limiti e nelle forme consentite dalla Legge, purché, permanga la necessità, la convenienza e l'opportunità di proseguire nella forma gestionale. Il rinnovo sarà, comunque, soggetto ad uno specifico provvedimento da adottarsi prima della scadenza e la richiesta di rinnovo della Convenzione, sarà avanzata dall'Amministrazione entro i trenta giorni antecedenti la sua scadenza.

Il Comune di Mirandola si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata della presente Convenzione nel caso si riscontrino gravi inadempienze con riduzione della sicurezza sia per gli utilizzatori sia verso terzi.

L'Associazione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, previa formale comunicazione al Comune di Mirandola con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 3 - Obiettivi

Con tale assegnazione il Comune di Mirandola intende avvalersi delle realtà associative, riconoscendo il valore di queste quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone il coinvolgimento per il perseguimento di finalità civiche, anche mediante forme di collaborazione con il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. L'apporto dell'associazionismo dovrà così contribuire a dar corso alle iniziative/manifestazioni programmate che possano coinvolgere la comunità cittadina, stimolandone interessi e partecipazione.

Art. 4 - Attività dell'Associazione

L'Associazione si impegnerà a garantire le sottoelencate attività:

- custodire il mezzo nel buon stato di consegna;
- utilizzare con attenzione e responsabilità il mezzo in modo esclusivo per eventi patrocinati od organizzati dall'Amministrazione comunale nel centro storico di Mirandola.
- impiegare il mezzo esclusivamente da parte dei soli volontari dichiarati dall'Associazione nel relativo modulo di adesione - l'utilizzo da parte di altri soggetti, ovvero per scopi diversi da quelli riportati in convenzione, corrisponde a grave inadempienza per violazione della convenzione;
- mantenere rifornito il mezzo affinché sia pronto all'uso per il successivo impiego (le tessere diesel per il rifornimento saranno fornite dal Comune di Mirandola);
- riposizionare il mezzo dopo ogni utilizzo nel luogo individuato dal Comune di Mirandola;
- aggiornare e compilare regolarmente il registro di utilizzo del mezzo;

- garantire la presenza dei volontari individuati al corso di formazione per l'utilizzo e la movimentazione del Carrello elevatore "Teletruk" predisposto dal Comune di Mirandola;

Art. 5 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione garantisce che i volontari individuati per l'utilizzo del Carrello elevatore, siano:

- coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
- in possesso di regolare patentino/autorizzazione e/o dei necessari titoli abilitatori o comunque denominati, in corso di validità per l'utilizzo del mezzo per la movimentazione e il sollevamento materiali.

Il Comune di Mirandola declina ogni responsabilità per danni alle persone, animali o cose, che, nel periodo di utilizzo durante le operazioni di sistemazione, sollevamento e movimentazione di materiali inerenti alla realizzazione di tali, venissero provocati dall'Associazione. L'Associazione risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Mirandola, dei danni alle persone, animali, cose, provocati nell'utilizzo del mezzo durante le operazioni di sistemazione, sollevamento e movimentazione di materiali inerenti alla realizzazione di tali eventi della presente Convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualunque risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente.

L'Associazione s'impegna a garantire sempre alto il livello di prestazione e di sicurezza del mezzo, e a utilizzarlo in modo attento, scrupoloso e responsabile, informando il servizio comunale di riferimento, con la massima tempestività in merito a qualsiasi tipo di anomalia o malfunzionamento riscontrato, affinché si possa provvedere quanto prima al ripristino della funzionalità.

L'Associazione indica i/il Referenti/e con il quale il Servizio di riferimento del Comune di Mirandola possa rapportarsi agevolmente per qualsiasi esigenza legata alla gestione del mezzo in parola.

Il Comune di Mirandola individuerà, un'Associazione tra le richiedenti, che si impegnerà alla presa in carico e alla gestione, nonché alla responsabilità in merito alla copia di chiavi del mezzo e della sede di custodia dello stesso.

Art. 6 - Obblighi del Comune

Il Comune di Mirandola, si impegna a sostenere ogni spesa relativa al mezzo messo a disposizione e rientrante nelle seguenti voci di spese, quali:

- spese di bollo e assicurazione;
- spese di manutenzione (elettrica, meccanica, carrozzeria, gommista e lavaggio). Ogni richiesta di manutenzione dovrà essere trasmessa tramite mail al servizio di riferimento, che provvederà quanto prima alla presa in carico;
- spese di rifornimento carburante (gasolio), attraverso la consegna preventiva, di tessere prepagate dell'importo di € 50,00 cadauna, che potranno essere utilizzate solamente presso i distributori individuati e comunicati dal servizio di riferimento. Le tessere vuote dovranno essere riconsegnate, all'inizio del mese successivo, con il relativo scontrino di rifornimento (di € 50,00), firmato dall'utilizzatore;
- gestione delle attività di manutenzione e di revisione periodica del mezzo a cura del personale abilitato del Settore 2°;

Il Comune allo stesso tempo mantiene anche l'utilizzo del mezzo per propri scopi, da parte dei dipendenti abilitati del Settore 2°, previa disponibilità dello stesso relativamente alla programmazione degli eventi.

ART. 7 - Inadempienze e recesso

L'Associazione dovrà scrupolosamente osservare, nell'utilizzo del mezzo di proprietà comunale, tutte le disposizioni riportate nella presente Convenzione. Se durante le giornate di utilizzo, fossero rilevate

inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente atto, si richiederà il risarcimento di eventuali danni e nei casi più gravi al recesso dalla presente convenzione. Si considerano ai fini del risarcimento e del recesso le attività e gli obblighi previsti rispettivamente negli art. 4 e 5 della presente Convenzione. Il risarcimento o il recesso saranno preceduti da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Associazione avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione. Il relativo provvedimento è assunto dal Dirigente o dal Funzionario Delegato.

Il Servizio di riferimento del Comune di Mirandola potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento della corretta gestione e utilizzo del bene affidato.

Art. 8 - Controversie

Nel caso di controversie insorte tra il Comune e l'Associazione nel corso di vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa.

Le domande e i reclami dovranno essere presentate per iscritto. Per ogni eventuale controversia sorta in conseguenza all'esecuzione del presente Atto e che non si sia potuta definire in via amministrativa, la competenza è del Foro di Modena.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle clausole della presente Convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.lgs. 117/2017 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.